

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-388 del 26/01/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ZIANO P.NO (PC), FRAZ. VICOBARONE, VIA CRETA N. 64.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-396 del 26/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ZIANO P.NO (PC), FRAZ. VICOBARONE, VIA CRETA N. 64.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta **SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L.**, trasmessa dal SUAP del Comune di Ziano P.no con nota 20.5.2016 n. 1619 (prot. Arpaie n. 5236 del 20.5.2016) e successivamente perfezionata con l'istanza pervenuta, sempre tramite il SUAP, con pec n. 2431 del 2.8.2016 (prot. Arpaie n. 8373 del 4.8.2016) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di lavorazione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili svolta nello stabilimento sito in Comune di Ziano P.no fraz. Vicobarone via Creta n. 64;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 3192 (prot. Arpaie n. 11505 del 19.10.2016) a seguito di quanto richiesto, in sede di verifica di correttezza formale dell'istanza, dalla scrivente SAC con nota 29.8.2016 n. 9194;
- l'ulteriore documentazione integrativa pervenuta tramite il SUAP ed acquisita ai prott. n. 13658 del 6.12.2016 e 14081 del 19.12.2016;

**RILEVATO** che l'istanza è stata avanzata:

- per l'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- viene prevista una produzione di pancette pari a 1.618.415 kg/anno;
- le emissioni convogliate in atmosfera derivano da due impianti termici (AT1 ed AT2) alimentati a metano e dal bruciatore per la macchina lavacarrelli (bruciatore a metano, emissione AT3), mentre le emissioni diffuse potrebbero presentarsi a livello delle celle di stagionatura in modo indiretto in occasione dell'apertura delle porte di accesso alle medesime, dal momento che le stesse non presentano scambi diretti con l'atmosfera esterna;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei macchinari e dei pavimenti verranno trattate con vasche di decantazione e da un impianto di evaporazione sotto vuoto nel quale l'evaporato viene ricondensato e scaricato in pubblica fognatura, mentre la parte rimanente (concentrato) viene gestita come rifiuto; attualmente lo scarico in pubblica fognatura è relativo unicamente alle acque reflue domestiche in quanto le acque reflue industriali vengono stoccate e smaltite come rifiuto;
- lo scarico S1 di acque reflue industriali, in uscita dall'impianto di evaporazione sotto vuoto, recapiterà in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche;
- il pozzetto di prelievo fiscale è quello posizionato immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica

fognatura come indicato nella tavola RF\_04 dell'Ottobre 2016, rev 1 dell'11/01/2017;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 12/1/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della Ditta in relazione alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L., per l'attività di "lavorazione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L.** (C. FISC. C.F. 00316280338) per l'attività di "lavorazione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili" svolta nello stabilimento sito in Comune di Ziano P.no fraz. Vicobarone via Creta n. 64 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura ;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### EMISSIONE N. AT1 GENERATORE DI CALORE A METANO – POTENZA 252 KW

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/a
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	5	mg/Nm <sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

#### **EMISSIONE N. AT2 GENERATORE DI CALORE A METANO – POTENZA 343 KW**

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/a
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

#### **EMISSIONE N. AT23 BRUCIATORE A METANO – POTENZA 157 KW**

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/a
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per AT1, AT2, AT3 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
  - b) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse;
  - c) i camini di emissione AT1 e AT2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e smi;
  - d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
    - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
    - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
    - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
    - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - e) per la misura del **materiale particolare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
  - f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
  - g) il termine ultimo di **messa in esercizio** è fissato a due **mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
  - h) il termine ultimo di **messa a regime** è fissato a tre **mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
  - i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto dei limiti (nel pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a monte dell'allaccio in pubblica fognatura) di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. **di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere comunicata l'avvenuta installazione dell'impianto di evaporazione sotto-vuoto al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE;
  - b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
  - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
  - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle vasche di decantazione e del concentrato dall'impianto di evaporazione sotto-vuoto. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**
- i fanghi, i grassi, il concentrato e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - è vietata l'immissione di qualunque rifiuto nella rete fognaria pubblica;
6. **di dare atto che:**
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**